

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal 16 DIC. 2018

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2337 del 10 DIC. 2018

DIREZIONE AFFARI GENERALI

OGGETTO: liquidazione spese di giustizia in favore di Mediocredito Italiano s.p.a. in virtù ed esecuzione della sentenza n. 2335/2018 della Corte di Appello di Catania.

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA U.O.C. AFFARI GENERALI
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 7 DIC. 2018

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

- Autorizzazione n. 91/6 del 08/01/18 C.E. C.P. F d. Vinc. S.Pass.
- Denominazione 509030201-Spese legali da decreti ingiuntivi, liti e arbitraggi
- Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giacomo Lombardo)

Il 10 DIC. 2018, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1661 del 20 settembre 2018, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 da:
Dott. Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo
Dott. Emanuele Cassarà, Direttore Sanitario
e con l'assistenza Sig. [nome], quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058/2017;

PREMESSO che in data 21.06.04, l'Intesa Mediofactoring S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, notificava all'Azienda USL 7 ricorso e pedissequo Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Milano a mezzo del quale si ingiungeva il pagamento di complessive euro 399.122,58, asseritamente dovute per il mancato pagamento della fattura n. 92 del 06 agosto 2003 relativa ai lavori di completamento del II° padiglione dell'Ospedale Maggiore di Modica, fattura in realtà pagata alla Casal, impresa cedente del credito vantato dalla Intesa Mediofactoring quale società cessionaria;

VISTA la deliberazione n. 2466 del 2.7.04 a mezzo della quale l'Azienda USL 7 disponeva di proporre opposizione innanzi al Tribunale di Milano avverso detto decreto ingiuntivo, conferendo all'uopo incarico professionale all'Avv. Giambattista Schininà;

VISTA la sentenza n. 5471 del Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, depositata il 12.5.05 che in accoglimento della opposizione proposta dall'Azienda, dichiarava la propria incompetenza territoriale e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese della ricorrente;

VISTO l'atto di riassunzione del predetto giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa notificato dalla S.p.a. Intesa Mediofactoring il 30.6.05 al procuratore dell'Azienda avv. Giambattista Schininà;

VISTA la costituzione in giudizio dell'Azienda USL 7 che, a mezzo dell'Avv. Giambattista Schininà, ha ribadito le difese già avanzate innanzi al Tribunale di Milano chiedendo il rigetto della domanda e la chiamata in causa della Banca Intesa S.p.a., della Modica S.c.a.r.l., del Fallimento CASAL S.p.a. e della SIEME S.r.l.;

VISTA la sentenza n. 898/2008 del Tribunale di Ragusa, Sezione civile monocratica, deposita il 29.11.2008 a mezzo della quale il Tribunale, in accoglimento della domanda spiegata dalla S.p.a. Intesa-Mediofactoring, condannava l'Azienda USL 7 al pagamento di Euro 399.122,58 in favore della ricorrente, con gli interessi dal 5.2.2004, oltre alle spese giudiziali, rigettando ogni eccezione e/o richiesta dell'Azienda;

PRESTO ATTO che la AUSL 7 disponeva di proporre appello avverso detta decisione procedendo all'uopo alla nomina di un legale di fiducia individuato nella stessa persona dell'Avvocato Giambattista Schininà, per continuità di difesa;

PRESO ATTO che la Corte di Appello adita, con ordinanza del 28.7.09 sospendeva la esecutività della predetta sentenza n. 898/2008 del Tribunale di Ragusa con la seguente motivazione *"ritenuti sussistenti i gravi motivi richiesti dalla legge e ciò alla stregua dei motivi di appello formulati dall'ente pubblico, sommariamente delibati, nonché in relazione al notevole importo della sorte capitale (già peraltro una prima volta corrisposta alla società cedente il credito, poi dichiarata fallita)";*

PRESO ATTO, altresì, che la eccezione di nullità di detta ordinanza sollevata da Controparte è stata rigetta dalla Corte di Appello di Catania con successiva ordinanza del 15/21.10.2010;

VISTA la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1253 del 20.07.2015 con la quale la Corte di Appello di Catania così decideva: *"la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 721/2009 RG nella contumacia delle parti indicate in parte motiva così statuisce: rigetta l'appello, compensa tra la AUSL 7 (oggi ASP) e il Fallimento Casa S.p.a. le spese di lite; condanna l'appellante ASP al pagamento delle spese di lite in favore della Mediofactoring s.p.a. e di Intesa S. Paolo s.p.a."*

PRESO ATTO che l'Azienda, non condividendo detta decisione, riteneva di proporre ricorso per Cassazione, giusta con delibera n.° 1559 del 29.7.2015, confermando l'incarico professionale all'Avv. Giambattista Schininà, e proponeva altresì contestuale richiesta di revocazione della decisione alla stessa Corte di Appello;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione, sezione III, n. 9801/2018 depositata il 20.4.2018 con la quale la Suprema Corte in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dall'Azienda sul mancato esame della eccezione di competenza arbitrale, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1253/2015, annullandola e rinviando alla stessa Corte di Appello in diversa composizione per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

VISTO l'atto di riassunzione notificato in data 12.7.2018 dal Mediocredito Italiano (già Mediofactor s.p.a.) che, anticipando l'Azienda, ha provveduto alla riassunzione del predetto giudizio innanzi la Corte di Appello di Catania

VISTA la delibera n. 1828 del 17.8.2018 a mezzo della quale l'ASP disponeva di costituirsi e resistere nel predetto giudizio di riassunzione confermando l'incarico all'Avv. Giambattista Schininà;

VISTA la sentenza n. 2335/2018 a mezzo della quale la Corte di Appello di Catania, in sede di revocazione, ritenuto che con la sentenza n. 9801/2018 depositata in giudizio la Corte di Cassazione aveva cassato la sentenza oggetto di revocazione, ha dichiarato cessata la materia del contendere ma ritenuta la infondatezza della proposta revocazione, ha condannato l'ASP alla spese del giudizio;

VISTA la nota del 8.11.2018 dell'Avv. Schininà che rileva come la sentenza si presti a sua volta ad a ricorso per Cassazione, sussistendo aspetti di violazione di legge oltre che di violazione del giudicato di Cassazione e che l'Azienda può avere interesse alla impugnativa oltre che per la condanna alle spese; anche al fine di evitare che la stessa, pur non vincolando il Giudice della Riassunzione, possa costituire precedente a favore di Controparte;

VISTA la deliberazione n. 2203 del 28.11.2018 a mezzo della quale l'Azienda ha disposto di procedere al ricorso per Cassazione avverso detta sentenza n. 2335/2018 della Corte di Appello di Catania, confermando l'incarico professionale conferito all'Avv. Giambattista Schininà per continuità di difesa;

RITENUTO che occorre comunque procedere al pagamento delle spese di giustizia liquidate in favore di mediocredito Italiano s.p.a. mentre, per quanto attiene alle spese liquidate in favore della Intesa S.Paolo S.p.a., ci si riserva successiva determinazione atteso che l'Azienda ha richiesto chiarimenti all'Avv. Di Palma, legale della società, in merito alle spese che la stessa doveva rimborsare all'Azienda poiché, dalle verifiche effettuate, risulta che Intesa S. Paolo non ha ad oggi provveduto alla restituzione all'ASP delle somme a suo tempo corrisposte in virtù ed esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1253 del 20.7.2015, poi annullata con sentenza n.9801/2018 della Corte di Cassazione, e pari ad Euro 13.560,00 per compensi oltre accessori di legge (rimborso forfettario 15%, CPA 4%, IVA 22%) ed oltre agli interessi nelle more naturati, pagamento che veniva annunciato con nota mail dell'Avv. Di Palma del 31.5.2018;

RITENUTO che la somma complessiva da liquidare in favore Mediocredito Italiano S.p.a. ammonta a complessive Euro 8.641,10 di cui Euro 7.225,00 per competenze liquidate, Euro 1.083,75 per spese generali, Euro 332,35 per CPA mentre non si procede alla liquidazione dell'IVA stante che se la parte vittoriosa è un soggetto passivo d'imposta, come in questo caso, essa ha diritto alla detrazione dell'imposta e per questo motivo la parte soccombente non deve pagarla, come disposto dall'art. 18 del D.P.R. 633/72 onde evitare duplicazioni (*tale norma dispone, infatti, che il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente; sostanzialmente, il legale difensore emetterà parcella al proprio cliente vittorioso e solo questi potrà portare in detrazione l'Iva sull'onorario*);

CONSIDERATO che trattasi di atto indifferibile ed urgente, al fine di evitare azioni esecutive i danno dell'ASP con aggravio di spese per la stessa e che la liquidazione viene effettuata con espresso animo di rivalsa all'esito del ricorso per Cassazione avviato dall'ASP avverso detta decisione ;

SU proposta del direttore della U.O.C. proponente che con la sottoscrizione attesta la regolarità tecnica del presente atto;

'SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per, quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- In ottemperanza a quanto disposto con sentenza n. 2335/2018 della Corte di Appello di Catania resa nel ricorso per revocazione proposto dall'ASP contro MEDIOCREDITO ITALIANO SPA (già MEDIOFACTORING SPA) , Banca INTESA S. PAOLO S.P.A. e contro il FALLIMENTO CASAL – SIEME S.R.L. E MODICA S.C.A.R.L. e salvo l'esito del ricorso per Cassazione già proposto avverso la stessa:
- liquidare e pagare in favore di Mediocredito Italiano s.p.a. l'importo di Euro 8.641,10 a titolo di spese giudiziali ;
- Dare atto che la relativa spesa graverà sul conto 509030201 denominato "liti, arbitrati, oneri legali, spese legali avvocati esterni controparti";
- Disporre la immediata esecutività della presente delibera

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Emanuele Cassarà

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE